



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI

CENTRALINO: 070 23.30.800

FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>

e-mail: crLnd.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
Supplemento TER al
COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 15 marzo 2016

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Consiglio Direttivo

1.2. Segreteria

1.3. Modifiche al programma gare

2. RISULTATI GARE

TRIANGOLARI PRELIMINARI 2a FASE REGIONALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2016

TRIANGOLARE B – 2a Giornata	
MONASTIR KOSMOTO - ARBUS	Reclamo (VDGS)

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

GARE DEL CAMPIONATO REG.LE JUNIORES 2a Fase

GARE DEL 12/ 3/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 3/2016 MONASTIR KOSMOTO - ARBUS CALCIO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D. US ARBUS CALCIO avverso l'omologazione del risultato della gara in epigrafe, conclusasi col risultato di 3-2 in favore della società MONASTIR KOSMOTO,
- letto il referto arbitrale;

Rileva quanto segue:

- nei motivi del gravame, la ricorrente sostiene che nel corso della gara in esame la società Monastir Kosmoto impiegava un calciatore indossante la maglia numero 19, che non era presente nella distinta di gara e che pertanto lo stesso non poteva essere indentificato e per tale motivo chiedeva che alla controparte venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara;
- nel rapporto arbitrale il direttore di gara riferisce che il calciatore Ugas Jacopo (Monastir Kosmoto), identificato prima dell'inizio della gara (matr. 5127542, nato il 01.09.1996) quale calciatore di riserva con il numero 14, faceva ingresso sul terreno di gioco al 1° del secondo tempo, in sostituzione del n.2 del Monastir Kosmoto, indossando la maglia n° 19 in luogo di quella utilizzata al momento dell'identificazione (n°14);

Osserva:

- che, da quanto si evince dal rapporto di gara, l'arbitro era perfettamente in grado di identificare il calciatore Ugas Jacopo nel momento in cui prendeva attivamente parte alla gara con il numero di maglia numero 19, tanto da rilevare, evidenziandola sul suo rapporto, la circostanza per cui, a seguito dell'identificazione, lo stesso Ugas Jacopo sostituiva la maglia originaria con quella recante il predetto n. 19;

- che, dunque, non emerge alcun elemento tale da pregiudicare la regolarità della gara in epigrafe, ma che, piuttosto, la società Monastir Kosmoto si è resa oggettivamente responsabile di una mera infrazione formale, avendo fatto sostituire ad un proprio calciatore la maglia di gioco, senza chiedere all'arbitro di annotare la correzione sulla distinta di gara;

P.Q.M.

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società Arbus e di omologare la gara MONASTIR KOSMOTO - ARBUS con il risultato conseguito sul campo di 3-2;
- di infliggere a carico della società Monastir Kosmoto la sanzione dell'ammonizione per l'infrazione formale sopra evidenziata;
- di disporre l'addebito della tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MELONI FRANCESCO (MONASTIR KOSMOTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CAEDDU NICOLA (ARBUS CALCIO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ATZORI LORENZO (ARBUS CALCIO)

INNAMORATI CARLO

(MONASTIR KOSMOTO)

IL SEGRETARIO
A.Madau

IL PRESIDENTE
A.Delpin

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 15 marzo 2016